

Publicato il 06/03/2017

N. 00119/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2015, proposto da:

Legambiente Onlus, Wwf Italia Ong Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Piscione, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

contro

Comune di Avezzano, in persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;
nonché Dirigente Settore 7° del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Progettazione e Realizzazione Aree Verdi, Gioco e Arredo Urbano - Riserva Naturale del Salviano, Dirigente Settore 6° - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Affari Legali - Ambiente del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Ambiente (Settore 6°) del Comune di Avezzano, Dirigente Struttura Speciale Strategica - Sviluppo del Territorio del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Pianificazione Generale del Comune di Avezzano, tutti non costituiti in giudizio;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per la declaratoria

dell'illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio-inadempimento delle amministrazioni resistenti a seguito della diffida del 22 aprile 2015, con riferimento al procedimento di adozione e approvazione del piano di assetto naturalistico (P.A.N.) della riserva regionale naturale guidata del monte Salviano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in subiecta materia, la sentenza è resa ordinariamente in forma semplificata (cfr. art. 117, comma 2, c.p.a.);

Considerato che, con il ricorso all'esame, la ricorrente Legambiente ONLUS ha proposto ricorso inteso alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Avezzano e dalla regione Abruzzo in relazione a diffida, datata 22 aprile 2015, finalizzata alla conclusione del procedimento di approvazione del P.A.N. della riserva Naturale regionale del Monte Salviano;

Considerato che, nelle more del giudizio, il Comune di Avezzano ha, giusta documentazione depositata agli atti (cfr. produzione del 12 dicembre 2016), completato l'iter procedurale di propria competenza (con trasmissione degli atti alla giunta regionale per l'approvazione definitiva del P.A.N. in data 14.10.2016), con conseguente improcedibilità, in parte qua, del ricorso avverso il silenzio;

Considerato che parte ricorrente ha nondimeno ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso nei confronti della regione Abruzzo, che non ha ancora completato l'iter di propria competenza (non avendo finora proceduto all'approvazione definitiva del P.A.N. a termini dell'art.22 della L.R. n.38/96);

Ritenuto che il giudizio sul silenzio-inadempimento ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere;

Ritenuto che, stante l'omesso adempimento procedimentale da parte del Comune di Avezzano, non assolto all'epoca di proposizione di ricorso (e, come detto, intervenuto solo nelle more del presente giudizio), non è addebitabile alla regione Abruzzo alcun ritardo né considerarsi integrato alcun silenzio riferibili alla diffida notificata in data 22 aprile 2015;

Ritenuto, invero, che a quella data la regione Abruzzo non avrebbe potuto intraprendere (né tantomeno concludere) alcun procedimento di propria competenza in carenza dei presupposti atti ricadenti nella competenza del comune di Avezzano e solo recentemente (e, comunque, dopo la proposizione del ricorso) posti in essere;

Ritenuto che la rappresentata circostanza, che, in linea teorica, attualmente sarebbe idonea ad integrare le ineludibili condizioni fattuali per l'esercizio dei poteri di pertinenza da parte della regione Abruzzo (all'esito della detta trasmissione degli atti da parte del Comune di Avezzano), non comporta ex se la possibilità di accoglimento del proposto ricorso avverso il silenzio, che postulava l'inadempimento e/o l'inerzia della regione Abruzzo rispetto a poteri da esercitare doverosamente in ragione della diffida del 22 aprile 2015, poteri che, per quanto detto, la regione Abruzzo non avrebbe potuto comunque all'epoca esercitare;

Ritenuto che la fattispecie all'esame non è sovrapponibile a quella, pure oggetto di dibattito giurisprudenziale, della sopravvenuta integrazione di una "condizione" dell'azione quale quella rappresentata dalla sopravvenuta scadenza del termine per provvedere, essendo qui in discussione la idoneità della diffida rivolta, in via preventiva, anche nei confronti della regione Abruzzo ad attivare poteri doverosi in capo alla stessa regione, il che pacificamente non è, in ragione, come detto, della mancata integrazione di atti doverosi di competenza di altra amministrazione; pure dovendosi escludere l'utilizzo dello strumento processuale a fini preventivi o sollecitatori (cfr. Cons. di Stato, n.985/2012) e dovendosi invece affermare un obbligo di provvedere non in astratto, ma in relazione alla domanda;

Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso debba essere respinto nei confronti della regione Abruzzo, non potendosi configurare, alla data di proposizione dello stesso, alcun silenzio ad essa imputabile;

Ritenuto di dover regolare le spese ponendo le stesse a carico del Comune di Avezzano (che ha dato causa al giudizio solo tardivamente ponendo in essere gli atti di sua competenza), con compensazione per il resto, tenuto conto della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei confronti del Comune di Avezzano; lo respinge per il resto.

Condanna il Comune di Avezzano al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000, 00 (mille/00), oltre accessori di legge; compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Abbruzzese

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO